

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Assoggettabilità del bene all'esecuzione divenuta impossibile: la domanda di condanna per equivalente va ritenuta implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria**

*Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori i medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore; pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.*

*...omissis...*

1.1.- Con il primo motivo, la Banca si duole del vizio di motivazione in relazione al fatto decisivo della funzione non solutoria della cessione di credito, e del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f..

La parte sostiene che la cessione di credito era a scopo di garanzia di un debito contestualmente creato, nè v'è alcun anomalo mezzo di pagamento; che la cessione si iscrive nel contesto di un più ampio contratto di finanziamento, ed è stata attuata al solo scopo di garantire la restituzione del finanziamento, come specificamente esplicitato nel contratto di cessione del 4 aprile 1996, senza novazione né estinzione delle precedenti obbligazioni della correntista verso l'Istituto, come confermato dal contenuto del contratto di finanziamento (in specie, art. 2), ed altrimenti sarebbe stata prevista la facoltà della Banca di compensare sempre e comunque e con qualsiasi altra esposizione di somme ricevute dal debitore ceduto. E la Corte d'appello non ha in alcun modo tenuto conto del rapporto di funzionalità e contestualità tra il finanziamento e la cessione di credito.

La parte, in chiusura del motivo, formula il solo quesito di diritto, col quale chiede alla Corte di affermare che non costituisce mezzo anormale di pagamento, la cessione pro solvendo di credito verso terzi effettuata in funzione di garanzia nell'ambito di un contratto di finanziamento, al fine di ottenere dalla banca cessionaria l'anticipazione dell'importo del credito stesso.

2.1.- Il vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile per carenza del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che deve circoscrivere puntualmente i limiti della censura (in tal senso, tra le ultime, le pronunce delle Sezioni unite, 17838/2012 e 20603/2007, e delle sezioni semplici, 14355/2013 e 2219/2013).

Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 con decorrenza dal 2 marzo 2006, ed abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, ma applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 5.

La censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va di fondo rilevato che non viola l'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. l'accertamento del Giudice del merito, che il collegamento negoziale allo scopo non già di creare una disponibilità di denaro, ma di estinguere un'esposizione del cedente, configura un'operazione unitaria costituente essa stessa "mezzo anormale di pagamento", come reiteratamente affermato nelle pronunce 5057/07, 1187/06, 10264/00, tra le tante.

Ciò posto, si deve rilevare, come reso evidente dalla stessa formulazione del quesito di diritto, che postula la funzione di garanzia della cessione, che la parte, a fronte della ricostruzione del Giudice del merito, che ha ritenuto la funzione solutoria della cessione nell'ambito di un'operazione unitaria non di finanziamento, ma di saldo di scoperto di conto, si limita inammissibilmente a contrapporre la propria diversa ricostruzione, attraverso la rivisitazione del fatto.

V è altresì da rilevare la mancata specifica individuazione dei canoni interpretativi del contratto, in tesi violati e del modo in cui si sarebbe realizzata la pretesa violazione.

Ed infatti, come reiteratamente affermato da questa Corte (vedi, tra le tante, le pronunce 20593/04 e 12468/04), l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito; ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme

ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e segg., che deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perché altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile in sede di legittimità.

1.2.- Col secondo motivo, xxxxxxxx denuncia sostanzialmente il vizio di motivazione sul punto decisivo dell'inesistenza di credito liquido ed esigibile della Banca all'epoca della cessione.

2.2.- Il motivo è inammissibile.

Anche a tacere dalla non specifica formulazione del momento di sintesi (ove tale ritenuto quanto la parte ha dedotto come "quesito di diritto"), va evidenziato che la ricorrente fa valere questione di fatto nuova (il saldo debitorio xxxxxxxx alla data del 4/4/1996) non risultante dalla sentenza impugnata, e di cui la parte non indica l'avvenuta deduzione nella fase di merito ed a mezzo di quale atto.

1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione sul fatto decisivo e rilevabile d'ufficio delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'operazione impugnata dalla parte.

Secondo Intesa Sanpaolo, è illogico ed ingiustificato il ragionamento della Corte d'appello secondo cui le parti, per estinguere un saldo negativo di poco più di 150 milioni di lire oltretutto nei limiti dell'apertura di credito accordata a V., si sarebbero risolte a porre in essere un'operazione di valore di più di dieci volte superiore al saldo stesso.

2.3.- Il motivo è inammissibile.

Il motivo si basa sul medesimo fatto oggetto del secondo motivo, l'asserito saldo negativo alla data della cessione, da cui il richiamo al rilievo sopra svolto.

1.4.- Col quarto motivo, Intesa Sanpaolo si duole del vizio di motivazione sulla destinazione in concreto delle somme erogate dalla Banca col finanziamento accordato al correntista.

La parte sostiene che la Corte del merito avrebbe posticipato di dieci giorni gli effetti del finanziamento concesso alla xxxxxx., perché, anziché tener conto della data di cessione del credito e degli effetti dell'operazione alla data del 4 aprile, ha fatto riferimento al giroconto successivo di dieci giorni, così trascurando detta circostanza decisiva, ed in ogni caso il saldo del conto era inferiore al limite degli affidamenti; le somme erogate, come provato documentalmente dagli estratti conto allegati, sono state utilizzate per pagamenti a terzi.

2.4.- Il motivo è inammissibile.

La Banca infatti tenta di introdurre in giudizio questioni di fatto nuove non risultanti dalla sentenza impugnata, né la stessa indica quando e con quale atto ed in che modo abbia fatto valere la questione del saldo debitore del conto.

Nel resto, v'è da rilevare che, a fronte della valutazione del Giudice del merito, che ha attribuito maggiore rilevanza alla coincidenza numerica delle valute a fronte della lieve discrasia temporale tra cessione ed accredito, la parte intenderebbe far valere una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del merito, anche avvalendosi di elementi di fatto, le operazioni di pagamento a favore di terzi, non risultanti dalla sentenza, ed in relazione ai quali la parte non indica quando ed in che modo avrebbe sottoposto gli stessi all'attenzione del Giudice del merito.

1.5.- Col quinto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione sull'intrinseca natura del credito oggetto di cessione, da ritenersi una comunissima operazione di finanziamento; detto credito, notoriamente di lunghissima realizzazione, per cui è comprensibile il comportamento di xxxxxxxx che lo ha monetizzato chiedendo ed ottenendo un'anticipazione del relativo importo.

2.5.- Il motivo è inammissibile, per la carenza del momenti di sintesi, neppure individuabile all'interno del motivo.

1.6.- Col sesto motivo, la parte denuncia la violazione del giudicato endofallimentare, per essere stato ammesso al passivo del fallimento il credito dipendente dal contratto

di finanziamento, da cui la preclusione sulla qualificazione dell'operazione come finanziamento e non già come pagamento, da cui consegue, in tesi, che debba essere riconosciuta valida efficace ed opponibile al fallimento la cessione di credito contestualmente stipulata a garanzia.

2.6.- Il sesto motivo è infondato.

L'ammissione al passivo fallimentare per il credito derivante dal finanziamento non è incompatibile con la revocatoria della cessione di credito, atteso che il Giudice del merito ha posto a base della decisione la funzione della cessione di credito non di garanzia del nuovo finanziamento, ma la finalità di estinzione del precedente debito, nè ha riqualificato l'operazione come datio in solutum del controvalore dei crediti ceduti ex art. 1198 c.c..

1.7.- Col settimo mezzo, Intesa Sanpaolo si duole del vizio di motivazione sull'unitarietà dell'operazione di finanziamento, sostenendo in subordine che la revocatoria avrebbe dovuto estendersi all'intera operazione, compreso il contratto di finanziamento.

2.6.- Il settimo motivo è inammissibile, stante la carenza del momento di sintesi, in nessun modo rintracciabile nel motivo.

1.8.- Con l'ottavo motivo, Intesa Sanpaolo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 1198 c.c. e art. 67, comma 1, n. 2, l.f..

Premesso che nell'espositiva la parte accenna anche a vizi motivazionali e che di tali censure non accompagnate da momento di sintesi non deve tenersi conto, va rilevato che Intesa Sanpaolo sostiene che il credito non è mai stato incassato né dall'esponente né dal terzo cessionario I., essendo stato oggetto di fermo amministrativo da parte dell'Amministrazione delle Finanze e che, ricorrendo la figura della cessione in luogo di adempimento ex art. 1198 c.c., la liberazione del debitore originario consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, per cui sino a detta realizzazione il credito originario non è estinto nè esigibile, non è configurabile alcun adempimento e quindi il pagamento, da cui l'esclusione della revocatoria, ammissibile al più solo nei limiti degli importi riscossi dal concessionario.

La ricorrente precisa di non aver ceduto il credito verso l'Erario, ma il credito verso la fallita ex art. 58 TUB derivante dall'erogazione del finanziamento.

La ricorrente articola tre quesiti di diritto.

2.8.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va in primis rilevato che la ricorrente non ha censurato sotto il profilo motivazionale l'argomentazione addotta dalla Corte del merito alle pagine 10-11 della sentenza per la reiezione del secondo motivo d'appello.

Ciò posto, si deve rilevare che la complessa operazione di cui si tratta non è consistita nella mera cessione di credito in luogo di adempimento ex art. 1198 c.c., ma si è realizzata la natura immediatamente solutoria dei negozi collegati, come rilevato dalla Corte di merito a pag. 11 punto 6.6 della pronuncia, e secondo l'orientamento di questa Corte è irrilevante l'eventuale successivo pagamento del credito ceduto.

Come infatti affermato nella pronuncia 15955/2005 (e conforme, la successiva 23261/2014), agli effetti dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 l.f., la cessione di credito "pro solvendo", in quanto diretta all'estinzione di un' obbligazione del cedente come effetto finale di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, integra un mezzo non normale per il pagamento stesso; tuttavia, poiché la cessione di credito è un negozio a causa variabile - potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento - e poiché sono diverse le condizioni di assoggettabilità a revocatoria fallimentare dei pagamenti e delle garanzie, l'effettiva funzione solutoria della cessione "pro solvendo" di un credito va accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva: destinazione che peraltro dipende unicamente dal contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, e non già da quello del successivo pagamento del credito ceduto.

1.9.- Con l'ultimo motivo, la ricorrente si duole del vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., e formula il seguente quesito: " Dica la Suprema Corte se il principio generale che si è affermato in giurisprudenza è quello per cui la domanda di revoca di un bene priva della domanda di condanna al pagamento del controvalore può essere integrata dal Giudice d'ufficio in tal senso, nondimeno quest'ultimo non può d'ufficio sostituirsi all'attore qualora questi abbia espressamente domandato specifici provvedimenti quale conseguenza dell'assenza del bene oggetto del contratto revocando".

2.9. Il motivo è infondato.

In disparte dal riferimento del tutto generico agli "specifici provvedimenti" chiesti, e considerato che l'esame del motivo va condotto alla stregua del quesito di diritto (rimanendo così al di fuori la censura relativa alla decorrenza degli interessi di cui alla condanna, di cui v'è traccia solo nell'espositiva del motivo), va ricordato che per costante giurisprudenza, oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori i medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore; pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario (in tal senso, tra le ultime, le pronunce 24051/2006, e 21942/2011).

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  
p.q.m.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 15.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice